

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di provvedimento in esame è volto ad introdurre modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante recepimento della direttiva 2011/65/UE, cosiddetta ROHS II, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante "rifusione", la precedente direttiva 2002/95/CE, a suo tempo attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Il citato decreto legislativo n. 27 del 2014 è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, (Legge di delegazione europea 2013) e, sempre ai sensi del citato articolo 1, comma 1, può essere integrato e corretto, entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, pertanto, modifica ed integra l'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014 che individua le autorità preposte alle funzioni di vigilanza del mercato per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute e, unitamente all'articolo 20, disciplina ed uniforma le modalità di effettuazione di tali controlli, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.765/2008 del 9 luglio 2008, che ha, appunto, introdotto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Le modifiche al citato articolo 19 sono volte ad estendere le funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute, in quanto Autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Le funzioni di vigilanza e controllo sono, a legislazione vigente, attribuite congiuntamente al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (MATM), per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente, ed al Ministero dello sviluppo economico (MISE), che, a tal fine, si avvale delle strutture interne preposte alla valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato, sia professionali che destinati al consumatore finale, ed alla verifica della documentazione tecnica degli stessi, nonché delle camere di commercio.

L'estensione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute trova il suo fondamento nelle specifiche competenze di tale Dicastero in materia di sostanze chimiche, in quanto Autorità competente per l'attuazione del citato regolamento REACH, e, dunque, nella esigenza di ottimizzare la pianificazione e la gestione dei controlli relativi alle sostanze pericolose presenti nei prodotti RoHS e REACH, così da evitare la duplicazione di attività già attribuite e disciplinate. L'Autorità di vigilanza, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico, oltre che dell'ISPRA, anche dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

L'articolo 19 novellato prevede inoltre che i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della salute svolgano le funzioni di autorità di vigilanza sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa, in coordinamento con il Comitato tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le Regioni e le Province autonome sulla base dei



vigenti accordi in materia. Il richiamo al sopracitato raccordo con le Regioni è stato richiesto dagli Affari regionali, nonché dal Ministero della salute in virtù della stretta collaborazione sul campo con le organizzazioni regionali. Al riguardo si rappresenta che è attualmente vigente uno specifico Accordo del 29 ottobre 2009 - ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Tale accordo prevede che il Ministero della salute, designato autorità nazionale competente, provveda d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e gli altri organi competenti a dare attuazione agli adempimenti previsti dal citato regolamento (CE) n. 1907/2006: tra gli "Obblighi generali" è previsto che i controlli siano eseguiti in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato I del decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008. I controlli riguardano tutte le fasi della catena di approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione, all'uso, alla distribuzione, all'immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo e possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso.

Resta fermo l'avvalimento della collaborazione delle Camere di Commercio, della Guardia di Finanza e dell'ISPRA già previsto all'articolo 19 che si va a modificare. Al riguardo si precisa che le funzioni delle Camere di Commercio in materia sono disciplinate, in via generale, all'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge Madia); le funzioni di controllo della Guardia di Finanza sono stabilite all'articolo 2, comma 2, lett. m), ed all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'ISPRA, nell'ambito delle già attribuite competenze istituzionali in materia di valutazione di impatto ambientale dei prodotti, supporta l'Autorità di vigilanza quanto alla valutazione del rischio ambientale dei prodotti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di vigilanza e delle eventuali misure restrittive da adottare.

Per i controlli alla frontiera il provvedimento in esame si limita a richiamare le competenze già poste in capo dal citato articolo 19 all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e da questa svolte conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di provvedimento dispone che il protocollo d'intesa tra i Ministeri in qualità di Autorità di vigilanza sia sottoscritto entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

Lo schema di provvedimento in esame è volto ad introdurre modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, recante recepimento della direttiva 2011/65/UE, cosiddetta ROHS II.

Il citato articolo 19 individua le autorità preposte alle funzioni di vigilanza del mercato per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute.

La modifica che si intende introdurre all'articolo 19 è volta ad estendere le funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute, in quanto Autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il provvedimento in esame non attribuisce nuove competenze alle Amministrazioni pubbliche coinvolte, che, peraltro, provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, gli oneri connessi alle attività di vigilanza del mercato svolte dall'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 19 sono già posti a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo n. 27 del 2014.

Più in particolare, le attività che il Ministero della salute dovrà svolgere ai sensi del novellato articolo 19 del decreto legislativo 27/2014 sono riconducibili a competenze istituzionali già attribuite allo stesso Dicastero in quanto autorità nazionale per l'attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), secondo quanto stabilito all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

La modifica introdotta all'articolo 19 nasce dall'esigenza di ottimizzare e razionalizzare i controlli sulle sostanze pericolose presenti nei prodotti RoHS e REACH e consente di evitare la duplicazione di attività già attribuite e disciplinate.

Infine, per quanto riguarda le Camere di commercio, l'articolo 19 novellato prevede, a seguito dell'approvazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che il loro avvalimento avvenga nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n.124 del 2015, che, appunto, prevede un riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio.



Il presente schema di provvedimento è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27/2014, in data 26 MAR. 2015.

[Signature]

26 MAR. 2015

1

ANALISI TECNICO - NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Amministrazione Referente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di provvedimento in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è volto ad introdurre modifiche all'art.19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, con il quale è stata recepita la direttiva 2011/65/UE (RoHS II), che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante "rifusione", la precedente direttiva 2002/95/CE, a suo tempo attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Il citato articolo 19 individua le autorità preposte alle funzioni di vigilanza del mercato per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute e, unitamente all'articolo 20, disciplina ed uniforma le modalità di effettuazione di tali controlli, secondo quanto stabilito dal regolamento (Ce) n.765/2008 del 9 luglio 2008, che ha, appunto, introdotto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La modifica che si intende introdurre all'articolo 19 è volta ad estendere le funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute, in quanto Autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Le funzioni di vigilanza e controllo sono, a legislazione vigente, attribuite congiuntamente al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (MATTM), per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente, ed al Ministero dello sviluppo economico (MISE), che, a tal fine, si avvale delle strutture interne preposte alla valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato, sia professionali che destinati al consumatore finale, ed alla verifica della documentazione tecnica degli stessi.

L'estensione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute prevista dall'intervento normativo in esame trova il suo fondamento nelle specifiche competenze di tale Dicastero in materia di vigilanza sui prodotti chimici e le sostanze pericolose immessi sul mercato (REACH) e consentirà di superare alcune criticità legate al precedente assetto normativo riconducibili alla necessità di:

- migliorare il rapporto costi-efficacia delle disposizioni in vigore. La sua adozione permetterà di ottimizzare la pianificazione e la gestione dei controlli relativi alle sostanze pericolose presenti nei prodotti RoHS e REACH ed eviterà di creare nuovi organismi per lo svolgimento di funzioni già attribuite;
- favorire la coerenza con l'azione europea in materia di vigilanza sui prodotti immessi nel territorio della UE;
- conformarsi alla legislazione in materia di contenimento della spesa pubblica e riduzione di organismi indipendenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa nazionale in materia restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è costituita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, con il quale è stata recepita la direttiva 2011/65/UE (RoHS II), in conformità al Regolamento CE 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di provvedimento in esame introduce una novella all'articolo 19 del vigente decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, al fine di estendere le funzioni di vigilanza del mercato, con riferimento ai prodotti RoHS, al Ministero della salute, in quanto Autorità competente REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione delle sostanze chimiche), ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

A seguito di tale modifica, il Ministero della salute, che è già organo di controllo per i prodotti REACH ed esercita tali funzioni sulla base dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 stipulato tra il Ministero stesso e le Regioni, estenderà le funzioni di vigilanza anche ai prodotti RoHS.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge sulla disciplina specifica all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di provvedimento all'esame è conforme alle disposizioni della direttiva 2011/65/UE e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nella successiva Decisione 2011/534/UE.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione in materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Lo schema di provvedimento in esame si allinea con la prassi a livello comunitario di accorpare la vigilanza dei prodotti REACH e RoHS sotto un unico organismo.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento all'esame non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per modificare l'articolo 19 del vigente decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame non prevede l'adozione di decreti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati relativi ai controlli effettuati sulle AEE negli ultimi due anni forniti dalla Guardia di Finanza.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, (Legge di delegazione europea 2013), che consente di apportare integrazioni e correzioni ai decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe in essa previste, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Esso, infatti, è volto ad introdurre modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, recante recepimento della direttiva 2011/65/UE, cosiddetta ROHS II, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante "rifusione", la precedente direttiva 2002/95/CE, a suo tempo attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Il citato articolo 19 individua le autorità preposte alle funzioni di vigilanza del mercato per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute e, unitamente all'articolo 20, disciplina ed uniforma le modalità di effettuazione di tali controlli, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.765/2008 del 9 luglio 2008, che ha, appunto, introdotto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La modifica che si intende introdurre all'articolo 19 è volta ad estendere le funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute, in quanto Autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Le funzioni di vigilanza e controllo sono, a legislazione vigente, attribuite congiuntamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente, ed al Ministero dello sviluppo economico (MISE), che, a tal fine, si avvale delle strutture interne preposte alla valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato, sia professionali che destinati al consumatore finale, ed alla verifica della documentazione tecnica degli stessi.

L'estensione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute prevista dall'intervento regolatorio in esame, che trova il suo fondamento nelle specifiche competenze di tale Dicastero in materia di vigilanza sui prodotti chimici e le sostanze pericolose immessi sul mercato (REACH), consentirà di superare alcune criticità legate al precedente assetto normativo riconducibili alla necessità di:

- migliorare il rapporto costi-efficacia delle disposizioni in vigore. La sua adozione consentirà di ottimizzare la pianificazione e la gestione dei controlli relativi alle sostanze pericolose

presenti nei prodotti RoHS e REACH, ed eviterà di creare nuovi organismi per lo svolgimento di funzioni già attribuite;

- favorire la coerenza con l'azione europea in materia di vigilanza sui prodotti immessi nel territorio della UE;
- conformarsi alla legislazione in materia di contenimento della spesa pubblica e riduzione di organismi indipendenti.

Ad oggi, l'attività di vigilanza è stata circoscritta alla valutazione delle segnalazioni dei prodotti RoHS non a norma pervenute al Ministero dell'Ambiente, in quanto ancora non è stato possibile strutturare una rete di controlli sul territorio. Una quota parte della vigilanza sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato, finalizzata ai controlli sulla conformità alle norme vigenti, è stata svolta dalla Guardia di Finanza. Si riportano di seguito i dati relativi alle ispezioni effettuate nel 2014-2015, risultanti dalle informazioni pervenute alla data dell'11/02/2016:

PICCOLI ELETTRODOMESTICI	84.639	461.619	546.258
ELETTROMAGNETI, CALAMITE, ECC.	3.371	15.489	18.860
PILE ELETTRICHE	601.380	312.039	913.419
ACCUMULATORI ELETTRICI	108.065	118.417	226.482
DISPOSITIVI ELETTRICI PER MOTORI	714	2	716
APPARECCHI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE	4.405.935	8.830.885	13.236.820
LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI	121.974	592.702	714.676
ACCESSORI PER LA TELEFONIA	3.225.354	1.700.573	4.925.927
APPARECCHI ELETTRICI PER LA TELEFONIA	31.442	20.885	52.327
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI ALTRI	2.482.455	117.265	2.599.720
TELEVISORI	2	10	12
RADIO-TELEVISIVI ALTRI APPARECCHI	750	1.297	2.047
COMPONENTI ELETTRONICI ALTRI NON CLASSIFICATI	4.484.219	20.783.207	25.267.426
CONTATORI PER GAS, LIQUIDI, ELETTRICITA'	4	4	8
STRUMENTI MUSICALI ELETTRONICI	146	12	158
SIGARETTE ELETTRONICHE	148	8	156
Totale complessivo	15.550.598	32.954.414	48.505.012

Come si evince dalla tabella sopra riportata, i dati aggregati delle ispezioni portate a termine dalla Guardia di finanza, nel periodo di riferimento, non indicano la tipologia di infrazione che ha motivato il sequestro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Da tali dati, pertanto, non risulta possibile risalire al numero delle verifiche relative ai prodotti RoHS immessi sul mercato. Pertanto, non è possibile risalire ai costi sostenuti per le operazioni di controllo previste dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, ma risulta evidente che, se ai controlli effettuati nel corso di indagini ispettive di natura ordinaria, si fossero associate verifiche approfondite sulla tematica oggetto del presente intervento regolatorio, i costi ed i tempi sarebbero di entità ben più elevata.

Da ciò è nata l'esigenza di adottare il presente intervento regolatorio in quanto consentirà di avere, sul territorio nazionale, una specifica rete di vigilanza delle AEE contenenti sostanze pericolose immesse sul mercato nel territorio nazionale, associando tutte le strutture amministrative che già operano sul campo, a supporto dell'Autorità di vigilanza a tal guisa prevista dall'articolo 19.

Il Ministero della salute - Autorità competente nazionale- e le Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e delle province autonome, di cui al paragrafo 3.3, dell'Accordo Stato – Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), assicurano un coordinamento efficace ed efficiente attraverso il Comitato tecnico di coordinamento previsto all'articolo 7, del decreto interministeriale del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, per l'esecuzione del "Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici" inerente l'implementazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) in sinergico riferimento con il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e della connessa normativa nazionale e comunitaria sui prodotti chimici.

Il presente intervento regolatorio consentirà l'inserimento nel suindicato "Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici" delle verifiche relative ai prodotti RoHS immessi sul mercato.

Il Ministero della salute si avvale di un elenco di ispettori centrali, degli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, preposti alle attività di vigilanza sulle sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli di cui al decreto del Ministro della salute 11 novembre 2013, al fine di condurre attività di controllo di tipo sussidiario per conto delle Regioni e delle Province autonome che ne facciano esplicita richiesta all'Autorità competente nazionale o su indicazione della medesima Autorità competente nazionale, nonché effettuare visite congiunte con le unità ispettive di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Sulla base del costo effettivo del servizio, la tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli REACH, nelle more dell'adozione di un decreto tariffe, è determinata in euro duemila, da versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa" di cui all'articolo 28, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Il presente intervento regolatorio si propone di:

- rendere più chiaro il precedente assetto normativo e semplificarne il funzionamento;
- migliorare l'attività di controllo di cui all'art.19 a livello nazionale;
- garantire l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico nonché la coerenza con altre normative europee.

L'adozione dell'intervento all'esame consentirà di uniformare la norma nazionale a quelle vigenti negli altri Stati membri in materia di vigilanza sulla conformità dei prodotti. Infatti, nella maggior parte dei paesi della Comunità Europea la vigilanza sui prodotti chimici e le sostanze pericolose immessi sul mercato (REACH), e quella sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono sostanze pericolose (RoHS) è svolta da un unico organismo. Questo permette un miglior risultato a livello di vigilanza ed evita potenziali duplicazioni di organismi e procedure, che, di fatto, sono all'origine di costi amministrativi superflui.

I benefici attesi sono di carattere ambientale (riduzione delle quantità di sostanze pericolose rilasciate nell'ambiente dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo e minor numero di prodotti non conformi presenti sul mercato) ed economico (riduzione dell'onere amministrativo, assenza di procedure superflue e maggiore certezza giuridica).

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno, pertanto:

- la diminuzione dei costi amministrativi (ad esempio, il monitoraggio della variazione della durata media dei procedimenti);
- la diminuzione dei costi legati all'attività ispettiva che deriverà dalla possibilità di unificare le missioni per i controlli sui prodotti di natura diversa, ma con caratteristiche simili di pericolosità per l'ambiente;
- la diminuzione del numero infrazioni rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio dovuta al maggior numero di ispezioni possibili data la specificità delle competenze ed organizzazione della nuova Amministrazione coinvolta.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute;
- le Regioni ai sensi dell'accordo Stato-Regioni dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009;
- l'ISPRA;
- l'Istituto superiore di sanità;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le funzioni di controllo alle frontiere;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per le funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni;
- i «fabbricanti», ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, unitamente agli altri «operatori economici» coinvolti nella catena produttiva e distributiva (il mandatario, l'importatore e il distributore);
- i cittadini che beneficiano degli effetti positivi sulla salute;
- i lavoratori coinvolti nella gestione dello smaltimento dei R.A.E.E.

SEZIONE 2 – LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Per la definizione del presente intervento regolatorio è stato consultato il Ministero della Salute, che, acquisito a sua volta l'assenso delle amministrazioni regionali, ha condiviso ed approvato il contenuto dell'intervento stesso.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

Il permanere dell'attuale assetto normativo porterebbe, nell'ambito della pubblica amministrazione, alla creazione di nuove strutture organizzative per lo svolgimento di attività sostanzialmente già attribuite al Ministero della salute, determinando così duplicazioni di organismi e procedure.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state prese in considerazione ipotesi alternative di intervento, anche tenuto conto della portata limitata dell'intervento regolatorio in esame, attese le competenze specifiche del Ministero della salute in materia di vigilanza sui prodotti chimici e le sostanze pericolose immessi sul mercato (REACH) e considerato che, in sede di consultazione, sia il Ministero della salute che le amministrazioni regionali si sono dette disponibili.

L'opzione prescelta è volta, infatti, ad unificare in capo al Ministero della salute la vigilanza sui prodotti chimici e le sostanze pericolose immessi sul mercato (REACH) e quella sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono sostanze pericolose (RoHS). Questo consentirà un miglior risultato a livello di vigilanza ed eviterà duplicazioni di organismi e procedure.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Al contrario, l'intervento regolatorio si propone di fornire strumenti efficaci a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Inoltre la collaborazione di diversi organismi di vigilanza in un'unica unità operativa ridurrà gli oneri amministrativi legati alla gestione delle verifiche sul territorio prevista dall'intervento.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio non determina effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

L'intervento regolatorio in esame non introduce od elimina obblighi informativi a carico di cittadini ed imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione della sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio è volto a realizzare un quadro normativo più snello ed efficace rispetto a quello vigente. Considerato che il contesto normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione, l'obiettivo di una regolamentazione migliore è un elemento importante per la crescita e l'occupazione stesse.

L'assetto organizzativo previsto dal presente intervento regolatorio si presenta conforme alle regole della concorrenza del mercato e non avrà ricadute sulla competitività del Paese, tenuto conto che si opera una semplificazione degli oneri amministrativi.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

- I soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento regolatorio sono, in quanto titolari di specifiche funzioni amministrative o di controllo:
- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute;
- le Regioni;
- l'Istituto superiore di sanità;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le funzioni di controllo alle frontiere;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per le funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni;
- l'ISPRA;

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché sul sito del Ministero della salute.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Un costante monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente intervento regolatorio sarà assicurato dal Ministero dell'ambiente, che, a tal fine, si avvarrà delle strutture esistenti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Secondo quanto stabilito all'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente intervento regolatorio, potranno essere adottate misure integrative e correttive dello stesso intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, di cui saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- durata media dei procedimenti;
- costi legati all'attività ispettiva che deriverà dalla possibilità di unificare le missioni per i controlli sui prodotti di natura diversa, ma, per l'ambiente, con caratteristiche simili di pericolosità ;
- numero infrazioni rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio dovuta al maggior numero di ispezioni possibili data la specificità delle competenze ed organizzazione della nuova Amministrazione coinvolta.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli previsti a livello europeo.